



# **COMUNE DI TREVILOLO**

***Provincia di Bergamo***

via Roma, 43 - 24048 TREVILOLO (Bergamo)

***Regolamento  
per l'esecuzione dei lavori in economia, in applicazione  
del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554***

***approvato con deliberazione consiliare  
n. 62 in data 29 Novembre 2001***

## SOMMARIO DEGLI ARTICOLI

### CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	3
ARTICOLO 3 - LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA.....	3
ARTICOLO 4 - LIMITI DI SPESA.....	4
ARTICOLO 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	4

### CAPO II - SISTEMI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 6 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	5
ARTICOLO 7 - COTTIMO.....	5

### CAPO III - PROCEDURE DI ESECUZIONE DELLA SPESA

ARTICOLO 8 - ESECUZIONE DELLA SPESA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	6
ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DELLA SPESA PER COTTIMO.....	6
ARTICOLO 10 - FORMA DEI CONTRATTI.....	6
ARTICOLO 11 - GARANZIE.....	7
ARTICOLO 12 - CONTABILITÀ DELLE SPESE PER LAVORI IN ECONOMIA.....	7
ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE PER LAVORI IN ECONOMIA.....	7
ARTICOLO 14 - VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE - LAVORI NON CONTEMPLATI.....	8
ARTICOLO 15 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI URGENZA.....	8
ARTICOLO 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SOMMA URGENZA.....	8
ARTICOLO 17 - NORMATIVA ANTIMAFIA.....	9
ARTICOLO 18 - NORMATIVA PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI.....	9
ARTICOLO 19 - NORMATIVA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA.....	9
ARTICOLO 20 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.....	9

### CAPO IV - NORME FINALI

ARTICOLO 21 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI.....	10
ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO.....	10
ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE.....	10
ARTICOLO 24 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	10

## CAPO I - NORME GENERALI

### **articolo 1 - Scopo e contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, a norma degli articoli 84 e 85 del vigente Statuto Comunale, disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Ente, in applicazione delle norme contenute nell'articolo 24 - comma 6, Legge 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, del suo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

2. In particolare, il Regolamento disciplina le modalità di esecuzione per interventi programmati ai sensi dell'articolo 88 – commi 3 e 4, del D.P.R. 554/1999 nonché gli interventi previsti, finanziati ed eseguibili fra le somme a disposizione dei quadri economici per l'esecuzione di opere pubbliche in genere ai sensi dell'articolo 145 – comma 1 dello stesso D.P.R. 554/1999. Il Regolamento opera altresì per l'esecuzione di esigenze impreviste nell'ambito di accantonamenti per opere in economia, non dovute a errori o omissioni progettuali, ai sensi dell'articolo 145 - comma 2 del D.P.R. 554/1999.

### **articolo 2 – Modalità di esecuzione dei lavori in economia**

1. Ai sensi dell'articolo 142 del D.P.R. 554/1999, i lavori dell'Ente in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi.

### **articolo 3 – Lavori eseguibili in economia**

1. Ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. n. 554/1999 e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, possono effettuarsi in economia le spese relative all'ambito delle seguenti categorie generali di opere e lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a Euro 50.000 (diconsi Euro cinquantamila);
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. L'Ente ha pertanto la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori, e provviste non espressamente previsti nel precedente comma, purché ne dimostri la convenienza e l'esecuzione in economia.

3. Sono sempre esclusi dalle forme di esecuzione in economia i lavori per i quali la progettazione non sia stata eseguita da funzionari dipendenti dell'Ente, ai quali ne dovranno essere sempre affidate la direzione e contabilità.

#### **articolo 4 - Limiti di spesa**

1. Le norme del Regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dall'Ente nei seguenti limiti:

- a) Euro 50.000 (diconsi Euro cinquantamila), per le spese assunte in economia diretta ai sensi dell'articolo 143, comma 3 del D.P.R. 554/1999;
- b) Euro 200.000 (diconsi Euro duecentomila), per le spese assunte a cottimo ai sensi dell'articolo 144 del D.P.R. 554/1999.

2. Nei predetti importi massimi e, conseguentemente, nelle stime di perizia o del progetto, sono sempre incluse le spese per l'attuazione della sicurezza; sono invece escluse le somme a disposizione per l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) e per incentivi e spese di progettazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/1994.

#### **articolo 5 - Responsabile del procedimento**

1. Nelle procedure relative all'esecuzione delle spese in economia, il Responsabile del Servizio assume le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge 7/8/1990, n. 241. Egli può comunque affidare la responsabilità del procedimento ad altro funzionario munito della necessaria competenza tecnica.

## CAPO II - SISTEMI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

### **articolo 6 - Amministrazione diretta**

- 1. Sono eseguiti in amministrazione diretta le spese per lavori per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.*
- 2. I lavori sono eseguiti con il personale nelle disponibilità dell'Ente impiegando mezzi di proprietà o in uso all'Ente e materiali allo scopo acquistati.*
- 3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma 2.*

### **articolo 7 - Cottimo**

- 1. Sono eseguiti con il sistema del cottimo le spese di lavori per la cui esecuzione si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese che assumono il lavoro, la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.*
- 2. Con il sistema del cottimo il funzionario responsabile stabilisce pertanto un rapporto con persone o imprese che siano in grado di portare a termine un lavoro nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Ente.*

### **CAPO III - PROCEDURE DI ESECUZIONE DELLA SPESA**

#### **articolo 8 - Esecuzione della spesa in amministrazione diretta**

1. Per l'esecuzione della spesa con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

a) il funzionario responsabile del procedimento provvede direttamente nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale.

Per l'esecuzione dei lavori, lo stesso funzionario utilizza il personale in servizio presso l'Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa.

Per l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari, il medesimo funzionario dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi a fornitori specializzati nel settore.

E' consentita, comunque, la trattativa con un solo fornitore nel caso di specialità della fornitura o di comprovata urgenza.

b) il funzionario responsabile ordina la prestazione con lettera-contratto o foglio patti e condizioni sottoscritti per accettazione dall'appaltatore o con altro atto idoneo, previa assunzione del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

#### **articolo 9 - Esecuzione della spesa per cottimo**

1. Per l'esecuzione della spesa con il sistema del cottimo viene osservata la seguente procedura:

a) il funzionario responsabile provvede a stabilire sotto la sua responsabilità, indagine di mercato fra almeno cinque imprese nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale. Per prestazioni di importo inferiore a Euro 20.000 (diconsi Euro ventimila) si può procedere ad affidamento diretto.

E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta in caso di impossibilità, specialità del lavoro o di comprovata urgenza.

b) il funzionario responsabile ordina la prestazione con lettera-contratto o foglio patti e condizioni sottoscritti per accettazione dall'appaltatore o con altro atto idoneo, previa assunzione del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

c) è fatto salvo, comunque, il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnica previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'Albo dei nominativi degli affidatari.

#### **articolo 10 - Forma dei contratti**

1. Per l'esecuzione delle spese in economia non si dà luogo a contratto quando la singola spesa non è superiore a Euro 5.000, (diconsi Euro cinquemila), qualunque sia il sistema di esecuzione.

2. Per i lavori, i servizi e le forniture eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario di importo netto superiore a Euro 5.000, si procede alla stipula con l'appaltatore di Foglio Patti e Condizioni che deve contenere:

a) l'oggetto dei lavori;

- b) *l'elenco dei lavori e delle somministrazioni con il relativo ammontare;*
- c) *i prezzi unitari per le opere, per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;*
- d) *le condizioni di esecuzione;*
- e) *le garanzie da prestare;*
- f) *il termine per dare i lavori compiuti;*
- g) *le modalità di pagamento e di collaudo;*
- h) *gli obblighi e gli oneri a carico dell'appaltatore;*
- i) *le penalità da applicare in caso di ritardo ed il diritto per l'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120 del D.P.R. 554/1999.*

### **articolo 11 - Garanzie**

*1. Ai sensi dell'articolo 30 della Legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore è tenuto a costituire cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori affidati, nonché a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.*

### **articolo 12 - Contabilità delle spese per lavori in economia**

*1. Le spese per lavori eseguiti in economia sono contabilizzate:*

- a) *per il sistema in amministrazione diretta mediante semplici registrazioni effettuate a cura del Responsabile del Servizio circa le provviste occorse, i mezzi d'opera e i noli; per le forniture possono essere utilizzati buoni-ordinativi di fornitura staccati da appositi blocchi a madre e figlia con numerazione progressiva recanti la firma dello stesso Responsabile del Servizio;*
- b) *per il sistema a cottimo mediante annotazione su un registro di contabilità dei lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure in stretto ordine cronologico, con stati di avanzamento secondo le modalità stabilite dal foglio patti e condizioni,*

*2. Le fatture e le note dei lavori e delle provviste non possono essere pagate se non munite dal visto e del certificato di regolare fornitura od esecuzione da parte del funzionario responsabile.*

*3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere resi disponibili con mandato di anticipazione al Responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto.*

### **articolo 13 - Liquidazione e pagamento delle spese per lavori in economia**

*1. Le spese per lavori in economia sono liquidate e pagate con determinazione del Responsabile di Servizio. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro di regolarità dei lavori, delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.*

*2. Quando la spesa di lavori eseguiti a cottimo è inferiore a Euro 5.000 (diconsi Euro cinquemila), la liquidazione può avvenire a saldo sulla base di rendiconto.*

#### **articolo 14 - Variazioni per maggiori spese - Lavori non contemplati**

1. Se durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosce insufficiente la somma impegnata, il Responsabile del procedimento provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità mediante apposita perizia suppletiva o di variante, contenente le motivazioni che ne giustificano la maggiore spesa.

2. In nessun caso la spesa complessiva potrà superare quella massima ammissibile ai sensi del presente Regolamento. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidalmente responsabili gli autori ed eventualmente coloro che hanno ordinato la maggiore spesa.

#### **articolo 15 - Provvedimenti in caso di urgenza**

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi e lo stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento ed è trasmesso con perizia estimativa al Responsabile di Settore per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

#### **articolo 16 - Provvedimenti in caso di somma urgenza**

1. In circostanze nelle quali l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con somma urgenza, l'indugio comporti pericolo e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, questa deve risultare da un verbale redatto dal Responsabile di Servizio in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti gli eventuali guasti avvenuti, le conseguenze di essi, e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'Ente o un pericolo per l'incolumità pubblica.

2. Il Responsabile del Servizio nelle more delle procedure di cui al seguente comma 3, può comunque disporre l'immediata esecuzione di spese fino alla concorrenza di Euro 20.000 (diconsi Euro ventimila), quando ciò rilevi la necessità ad evitare ulteriori danni.

3. Il verbale, unitamente ad una perizia sommaria della spesa, sarà trasmesso alla Giunta Comunale entro 10 giorni per l'approvazione e per l'eventuale assegnazione di fondi quando quelli già assegnati al Responsabile del Servizio risultino insufficienti.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'articolo 136 – comma 5, del D.P.R. 554/1999.

5. Entro il più breve termine per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

6. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Giunta Comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera e dei lavori realizzati.

7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'articolo 54 - comma 2, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 (ordinanze contingibili ed urgenti), e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero, autorizzare il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **articolo 17 - Normativa antimafia**

1. Prima della stipulazione del contratto il Responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di certificazione antimafia.

#### **articolo 18 - Normativa per la sicurezza dei cantieri**

1. Per l'esecuzione di lavori in economia i prezzi unitari o a corpo sono comprensivi delle spese inerenti l'attuazione delle misure di sicurezza nei cantieri a norma del D. Lgs 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Potranno altresì essere previsti ulteriori oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza nei cantieri non compresi nei prezzi unitari o a corpo, da documentare nella stima redatta in conformità alle vigenti norme in materia.

#### **articolo 19 - Normativa assicurativa, previdenziale e contributiva**

1. Nell'esecuzione di lavori in economia, l'affidatario non può esimersi dall'osservare tutte le norme inerenti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi in favore del personale dipendente, dimostrandone l'ottemperanza all'Ente.

#### **articolo 20 – Qualificazione professionale**

1. La qualificazione professionale dell'affidatario di lavori in economia dovrà essere dimostrata in conformità alle norme contenute nel D.P.R. 34/2000.

## CAPO IV - NORME FINALI

### **articolo 21 - Abrogazione di norme preesistenti**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento, ed in particolare il "Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia in applicazione del R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni" approvato con deliberazione consiliare n. 19 in data 3/4/1998.

### **articolo 22 - Norme di rinvio**

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

### **articolo 23 - Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione previsto dall'articolo 85 – comma 3, del vigente Statuto Comunale.

### **articolo 24 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del Regolamento sarà conservato nella raccolta degli atti normativi del Comune.

2. A cura degli uffici dell'Ente che eseguono lavori, una copia del presente Regolamento dovrà essere messa a disposizione per la consultazione da parte degli eventuali richiedenti. Altra copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Di esso dovrà essere sempre fatto richiamo negli atti.

\* \* \* \* \*